



COMUNE DI MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

**Piano triennale
per la prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
2022/24**

Le pubbliche amministrazioni adottano, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), ai sensi dell'art.1 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento del documento ha un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. In virtù delle novità introdotte dal d.lgs. n.97/2016, il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono unificati in un solo documento.

Il presente Piano costituisce l'aggiornamento del Piano triennale 2021/2023.

*Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione
dott.ssa Rossella Grasso
(f.to come in originale)*

1 - La redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C)

1.1 La legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

La Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nominata dal Ministro Patroni Griffi in data 23.12.2011, coordinata dal dott. Roberto Garofali, ha reso un rapporto sull’analisi del fenomeno e sugli strumenti volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione.

Come è stato sostenuto, con riferimento al contesto italiano, nel Rapporto GRECO (*Group of States against corruption*) del 2011, *“La corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica amministrazione, nella società civile, così come nel settore privato. Il pagamento delle tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze e permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per superare gli esami universitari, esercitare la professione medica, stringere accordi nel mondo calcistico, ecc. (...). La corruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico che influenza la società nel suo complesso”* (Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal GRECO, 27 maggio 2011, Greco Eval RC-I/II Rep (2011) 1E).

La Corte dei Conti ha stimato che i costi “economici” del fenomeno, per il 2009, ammontano a diversi miliardi di euro (Corte dei conti, 2009, *Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2008. Memoria del Procuratore generale*, udienza del 25 giugno 2009, Roma, pag.237).

A questi costi si aggiungono quelli, di ancor meno agevole quantificazione, sempre economici, ma indiretti: si pensi ai costi connessi ai ritardi nella definizione delle pratiche amministrative, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio degli interessi collettivi ovvero - per citare taluni settori maggiormente esposti al rischio corruzione – alla inadeguatezza se non inutilità delle opere pubbliche, dei servizi pubblici e delle forniture pubbliche realizzati, al mancato o insufficiente controllo pubblico sull’attività di trasformazione del territorio, alla non oculata allocazione delle già scarse risorse pubbliche.

Si assiste, in particolare, ad un aumento dei costi strisciante e ad un rialzo straordinario che colpisce i costi delle grandi opere, calcolata intorno al quaranta per cento.

In una prospettiva ancor più ampia, la corruzione, minando alla radice la fiducia dei mercati e delle imprese, determina tra i suoi effetti una perdita di competitività per i Paesi, incluso certo il nostro: il danno indiretto, e forse più grave, è quello inferto all’economia nazionale, perché la corruzione allontana le imprese dagli investimenti.

La corruzione, se non combattuta adeguatamente, produce costi enormi, destabilizzando le regole dello Stato di diritto e del libero mercato. Non pare superfluo considerare, al riguardo, che il diffondersi dei fenomeni corruttivi reca con sé danni ulteriori, di tipo sistemico, non misurabili in termini economici, ma riguardanti i valori fondamentali per la tenuta dell’assetto democratico: l’eguaglianza, la trasparenza dei meccanismi decisionali, la fiducia nelle Istituzioni.

Come osservato nella relazione del GRECO, *“l’Italia non ha un programma anti-corruzione coordinato. Nessuna metodologia è al momento in vigore per stimare l’efficienza delle misure anticorruzione specificamente indirizzate alla pubblica amministrazione”* (GRECO, Group of States against corruption, *Evaluation Report on Italy*, 2009, cit., 28). Tale lacuna di disciplina nel settore pubblico emerge in modo ancora più evidente se si considera che le indicazioni provenienti dagli organismi e dalle organizzazioni internazionali succitate (il GRECO, le Nazioni Unite, l’OCSE) evidenziano l’esigenza che siano adottati misure e programmi, innanzitutto, orientati a implementare una funzione di prevenzione.

La Commissione, nel suo rapporto (punto 8.1. I Piani di organizzazione in funzione di prevenzione del rischio corruzione; 8.1.2. Proposte), ha ritenuto necessario che fosse imposta alle singole amministrazioni l’adozione di piani organizzativi in funzione di prevenzione della corruzione, il contrasto della corruzione dovendo essere diffusamente affidato alle stesse amministrazioni, adeguatamente responsabilizzate in tal senso.

La Legge 6 novembre 2012, n.190, entrata in vigore il 28.11.2012, che reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ha fornito un ventaglio di strumenti volti a generare comportamenti virtuosi nei pubblici funzionari e ad assicurare la centralità ed il valore dell’etica pubblica (vedi relazione F. Patroni Griffi - Ministro P.A.).

Il Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, ha emanato in primis le linee di indirizzo per la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190.

Con delibera CiVIT n.72 del 11.09.2013 è stato approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha segnato le strategie di prevenzione a livello nazionale, quale strumento di definizione degli indirizzi e delle indicazioni da fornire alle pubbliche amministrazioni per la omogenea elaborazione dei Piani Triennali di Prevenzione.

Con delibera n.12 del 28.10.2015, l’ANAC ha approvato il PNA 2015, aggiornando i contenuti del PNA 2013/2015.

Con delibera n.831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016.

Con delibera n.1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con delibera n.1074 del 21.11.2018, l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con delibera n.1064 del 13.11.2019, l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21, che ha operato una completa riscrittura della parte generale dei precedenti Piani.

1.2 Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L’articolo 318 punisce la “corruzione per l’esercizio della funzione” e dispone che:

“il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da tre a otto anni.”

L'articolo 319 del codice penale sanziona la "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio":

"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la "corruzione in atti giudiziari":

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "tecnico-giuridiche" di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n.72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21 conferma la suddetta interpretazione, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, dal momento che la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

"Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto

contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);

le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;

gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il rapporto ANAC del 17.10.2019 ha riportato un quadro generale sul fenomeno della corruzione in Italia, dal 2016 al 2019, che evidenzia l'indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo rispetto alla sanzione penale, e la trasparenza che favorisce la vigilanza collaborativa tra le amministrazioni.

1.3 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2020

L'ANAC, con delibera n.1064 del 13 novembre 2019, ha pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21.

Il nuovo PNA è stato innovativo, dal momento che ormai era necessaria una completa riscrittura della parte generale dei precedenti Piani, alla luce delle esperienze maturate e dei risultati prodotti.

Di particolare rilevanza anche i tre allegati: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (All. 1)”, “La rotazione ordinaria del personale (All. 2)”, “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT (All.3).

L’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Ciò, al fine di rendere disponibile con il PNA non solo un atto di indirizzo ma anche uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Le parti generali dei PNA e dei relativi aggiornamenti ad oggi adottati sono state assorbite e superate dal PNA 2019/21.

Rimangono, invece, in vigore le parti speciali dei precedenti PNA e relativi Aggiornamenti dedicate a specifici approfondimenti per tipologia di amministrazioni o per materia.

Le ragioni di fondo che hanno guidato tale scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di sostenere le amministrazioni, quella di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell’imparzialità dei processi decisionali.

Nell’anno 2020 l’ANAC non ha adottato un nuovo Piano nazionale anticorruzione.

1.4 La predisposizione del Piano triennale anticorruzione: metodologia.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21 ha evidenziato che, dal momento che ogni amministrazione presenta propri differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinarie e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo, l’elaborazione del PTPCT deve tenere conto di tali fattori di contesto e pertanto non può essere oggetto di standardizzazione. In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- ☐ Principi strategici;
- ☐ Principi metodologici;
- ☐ Principi finalistici.

Ai fini della predisposizione del Piano, occorre attenersi ai seguenti principi metodologici:

1) Prevalenza della sostanza sulla forma - Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

2) Gradualità - Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) Selettività - Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

4) Integrazione - La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT (vedi infra § 8. PTPCT e performance).

5) Miglioramento e apprendimento continuo - La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

L'analisi del rischio, pertanto, deve essere calata entro l'organizzazione dell'Ente interessato, tenendo in conto che il rischio organizzativo è dato dalla probabilità che un evento accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione, nonché dall'impatto che l'evento può provocare una volta che esso è accaduto.

Il Piano anticorruzione, quindi, è lo strumento da adottare per evitare che all'interno dell'Ente si realizzino determinati atti illeciti, aventi rilevanza penale.

Cosa fare per gestire il rischio organizzativo?

Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. “Stabilire il contesto” si risolve dunque nell'analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente, valutando anche l'ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.

Identificare i rischi. Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, peraltro, occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima istanza, sul significato intensionale ed estensionale del termine “corruzione” e sui contorni della condotta corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 25/1/2013, n.1: “[...] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Analizzare i rischi. L'analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione duplicemente sia la causa, sia i problemi sottostanti, ossia sui problemi che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l'analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190. Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno.

Valutare i rischi. Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l'analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va da sé che la valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190.

Individuare appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. L'enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190.

Monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l'art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione.

1.5 Le misure generali di prevenzione della corruzione e la mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure.

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi “generalì” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

Entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione in quanto agiscono su due diversi livelli: complessivamente sull'organizzazione e in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi.

La mappatura del rischio di corruzione stima la vulnerabilità di una serie di attività dell'Ente, secondo la probabilità di accadimento. Attraverso la mappatura i dirigenti della Pubblica Amministrazione possono valutare, in piena autonomia, il livello di rischio al quale la propria struttura organizzativa è esposta e, di conseguenza, ove necessario, ripensare i modelli organizzativi e le procedure di gestione e di controllo.

La mappatura del rischio diventa, quindi, strategica ed opera in sinergia con le politiche di trasparenza, di rendicontazione e di soddisfazione dell'utente. Tre pilastri dell'agire della Pubblica Amministrazione, che persegue l'etica del risultato e si inserisce in un'ottica del miglioramento continuo.

La legge n.190/2012 individua come attività ad elevato rischio di corruzione (art.1, comma 9 e comma 16) quelle relative ai procedimenti di:

- 1) autorizzazione o concessione;
- 2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- 3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- 4) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera, di cui all'art.24 del decreto n.150/2009.

La mappatura del rischio rappresenta il punto di riferimento iniziale per la identificazione e l'analisi dei fenomeni degenerativi e corruttivi, e per la conseguenziale elaborazione della strategia di contrasto.

I dati raccolti dal Piano saranno utili all'analisi degli stessi, nei loro aspetti qualitativi e quantitativi, e rappresenteranno il punto di partenza per individuare i metodi e i sistemi per effettuarne il successivo monitoraggio.

1.6 La gestione del rischio

Per la gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la tecnostuttura rispetto al rischio corruzione e diminuire le probabilità che il rischio si concretizzi.

Il Piano triennale anticorruzione è il mezzo per attuare la gestione del rischio, attraverso le fasi della mappatura dei processi, la valutazione del rischio per ciascun processo e il trattamento del rischio.

1.7 La mappatura dei processi

Individuate le attività più esposte a rischio corruzione, diventa necessario pervenire progressivamente all'analisi dei processi, intesi nell'accezione più ampia del procedimento amministrativo.

Per processo si intende l'insieme delle attività interrelate, che portano al risultato finale, comprendendo tutte le fasi endoprocedimentali e le procedure collegate.

1.8 La valutazione del rischio

La valutazione del rischio viene svolta per ciascun processo o fase del processo, ed è finalizzata alla identificazione, analisi e ponderazione del rischio stesso.

2 - Il contesto esterno e interno

2.1 Analisi del contesto esterno

Montesarchio è una cittadina di circa 13.600 abitanti situata nel cuore della Valle Caudina.

Il territorio di Montesarchio si estende su una superficie di 26.30 Kmq con un'altitudine di 300 m s.l.m. e dista 18 km da Benevento e 48 km da Napoli. Esso è collocato in posizione baricentrica rispetto a Benevento e Caserta -con cui è collegato mediante la S.S. Appia- e confina a Nord con i Comuni di Campoli del Monte Taburno e Tocco Caudio, ad Est con il Comune di Apollosa e parte della frazione Tufara Valle (provincia di Avellino), ad Ovest con il comune di Bonea, a Sud-Est con Roccabascerana (AV), a Sud con il comune di San Martino Valle Caudina (AV) e con il comune di Cervinara (AV).

Montesarchio non è collegato direttamente alla rete autostradale e dista 36 km dall'uscita Caserta Sud-S.S. 7 dell'A1. Non vi sono collegamenti ferroviari e la stazione FS più vicina è quella di S. Martino Valle Caudina-Montesarchio sulla linea BN-NA (via Valle Caudina).

Il Comune è raggiungibile sia mediante autobus di autolinee private sulla Strada Statale n.7 con collegamenti per Roma, che mediante autolinee pubbliche sulla linea Benevento-Napoli.

La realtà sociale ed economica di Montesarchio, tradizionalmente agricola e commerciale, a partire da fine 2009 ha subito un forte decadimento, anche a causa della crisi congiunturale.

Comunque, negli ultimi anni si sta notando una ripresa costante, in particolare dell'economia, grazie anche al potenziamento delle infrastrutture urbane delle aree destinate ad insediamenti produttivi, che hanno comportato una rivitalizzazione nel settore industriale e artigianale, favorito anche dall'attuazione dei Patti Territoriali.

L'industria turistica appare in via di riassetto in quanto il Comune di Montesarchio, già felicemente posizionato sull'asse Caserta-Benevento, ricade nell'ambito del Parco regionale del Taburno - Camposauro.

Il centro storico del Comune di Montesarchio ha alcune problematiche che riguardano essenzialmente il centro antico della città, che comprende i borghi di Latovetere, Latonuovo e Cappella che costituiscono il nucleo originario dell'antica Montem Sachum.

L'ANAC, con la delibera n.12 del 28.10.2015, relativa all'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione", ha affermato che i responsabili della prevenzione della corruzione degli Enti locali, al fine di analizzare il contesto esterno, possono avvalersi dei contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Per quel che riguarda la Provincia di Benevento, nella **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA** (Secondo semestre 2020), Presentata dal Ministro dell'interno LAMORGESE e trasmessa alla Presidenza il 12 agosto 2021, risulta quanto segue:

<< **Provincia di Benevento**

Non sono registrati significativi mutamenti negli originari assetti criminali sul territorio beneventano in prospettiva, tuttavia, la provincia appare appetibile tanto per i sodalizi locali quanto per quelli stanziati nelle province limitrofe o di altre regioni i quali sarebbero potenzialmente sempre animati dall'intenzione di iniettare capitali illeciti nei circuiti dell'economia legale. Per altro verso l'imprenditoria locale risente sicuramente

della pressione dei sodalizi che affidano alle estorsioni e all'usura i mezzi da cui principalmente trarre risorse per il proprio sostentamento.

Un chiaro spaccato sul fenomeno si rinviene negli esiti dell'operazione eseguita il 14 gennaio 2021 congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza nei confronti di 5 soggetti ritenuti responsabili di usura, estorsione, violenza privata e abusiva attività finanziaria. Il dato rilevante che peraltro emerge dal provvedimento riguarda le responsabilità individuate in capo ai 9 imprenditori indagati per favoreggiamento poiché pur essendo risultati dai riscontri investigativi vittime di attività estorsive e usurarie hanno scelto di tacere.

Sulla posizione delle vittime il Questore di Benevento, Luigi Bonagura, ha sottolineato come ciò determini “una condizione di estrema difficoltà per raggiungere gli obiettivi” investigativi. Nel caso specifico, infatti, il buon esito dell'operazione è conseguito a “un lavoro meticoloso che è stato svolto grazie alla collaborazione di una vittima di usura e grazie al ruolo delle associazioni antiusura e antiracket”, atteso che, come poi ribadito dal Procuratore Capo di Benevento, Aldo Policastro, il fenomeno dell'usura è “...purtroppo destinato a crescere a causa della crisi economica provocata dalla pandemia. L'esito delle indagini di oggi non è altro che la punta di un iceberg nel Sannio...”.

Sul territorio non si registrano sostanziali mutamenti negli equilibri criminali, sui quali continuerebbero ad esercitare la propria egemonia sodalizi che, nonostante siano stati nel tempo ripetutamente colpiti dalle inchieste giudiziarie, conservano la propria capacità di azione e di infiltrazione nell'economia legale.

Nell'area urbana del **capoluogo** il clan SPARANDEO il cui promotore e organizzatore è sottoposto al regime detentivo differenziato si confermerebbe attivo soprattutto nel traffico di stupefacenti. Sarebbero parimenti operativi i sodalizi PISCOPO (legato da rapporti di parentela agli SPARANDEO) e NIZZA il cui elemento di spicco sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è attualmente sottoposto anche alla misura cautelare della presentazione alla p.g., a seguito della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. Entrambi i gruppi sono attivi nel business del traffico di sostanze stupefacenti. Nella provincia tra la **Valle Caudina** e quella **Telesina** è presente il clan PANELLA principalmente attivo nel traffico di stupefacenti e nel controllo delle attività estorsive **nella zona di Montesarchio**, Bonea, Bucciano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Cautano e Forchia. Il referente dell'omonimo sodalizio il **30 luglio 2020** è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine nella quale risultano indagate anche altre 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, intestazione fittizia di beni, truffa aggravata per il conseguimento di opere pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e indebita compensazione. Il provvedimento ha contestualmente disposto il sequestro preventivo (tra le province di Roma, Firenze, Prato, Benevento, Verona, Aosta e Terni) di 7 società riconducibili al capoclan, operanti nei settori alberghiero, della consulenza tecnologico-informatica, dei rifiuti, del noleggio autovetture, del commercio di prodotti petroliferi e della fabbricazione di mobili, per un valore di 3 milioni di euro. Dall'indagine è emerso l'uso di raffinati meccanismi di interposizione fittizia di persone che hanno permesso al capoclan risultato dotato di notevole disponibilità economica di creare realtà imprenditoriali facenti capo a soggetti compiacenti (in genere della stessa cerchia familiare) al fine di sottrarre il patrimonio a possibili azioni giudiziarie preventive di confisca. Tale modus operandi del resto favorito dal contributo di alcuni professionisti pure destinatari della misura restrittiva, **conferma la grave contaminazione dell'economia legale e del tessuto produttivo della zona di Montesarchio** alimentando rapporti di contiguità e collusione anche fuori Regione come si rileva per un imprenditore

padovano attivo nel settore delle macchine per la triturazione dei rifiuti. L'inchiesta ha riguardato inoltre la gestione di un servizio di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso una struttura del comune di Apollosa.

Nella parte della **Valle Caudina** comprendente i comuni di Sant'Agata dei Goti, Limatola, Durazzano, Dugenta, Moiano e Airola è fortemente presente e operativo il clan PAGNOZZI.

Il sodalizio che risulta connotato da una notevole capacità di affiliazione di nuovi soggetti i quali operano sul territorio in maniera spregiudicata vanta solidi rapporti con diversi gruppi del napoletano e del casertano, nonché vasti e consolidati interessi nella capitale. Il **13 luglio 2020** è stata eseguita una misura cautelare nei confronti di 9 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata finalizzata ad agevolare il sodalizio. I riscontri investigativi dei Carabinieri hanno documentato come gli indagati stessero tentando di assumere il totale controllo della zona attraverso una violenta pressione estorsiva esercitata al fine del totale assoggettamento di esercenti ed imprenditori locali che hanno subito, tra settembre 2018 e maggio 2019, una serie di attentati ed incendi perpetrati nei territori di Montesarchio, Airola, Paolisi e Moiano. Nel semestre tuttavia la leadership del clan PAGNOZZI è stata seriamente intaccata dal già citato omicidio di uno degli elementi di vertice avvenuto a San Martino Valle Caudina (AV), l'**8 settembre 2020**.

Nel complesso la provincia risulta esposta anche a episodi di criminalità comune in particolare reati contro il patrimonio (es. furti e rapine nelle abitazioni) riconducibili peraltro a delinquenza di matrice straniera. Nell'ultimo periodo si è assistito a un sensibile aumento di episodi delittuosi ai danni di persone anziane raggirate da criminali che studiando abitudini e notizie private delle vittime le derubano dei risparmi approfittando della loro buona fede.. >>

Il contesto esterno induce ad alzare il livello dell'attenzione sulle attività già individuate dalla L.n.190/2012 ad elevato rischio di corruzione (art.1, comma 9 e comma 16), e in particolar modo a quelle relative ai procedimenti di:

- 1) autorizzazione o concessione;
- 2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;

2.2 Il contesto interno: l'assetto organizzativo del Comune di Montesarchio

Con delibera G.C. n.87 del 14/05/2019, è stata ridefinita per l'anno 2019 la struttura organizzativa degli uffici comunali, articolata per competenze omogenee, e istituita l'area delle posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di responsabilità, così come di seguito:

- Area Affari Legali e Contenzioso(n.1 P.O.)
- Area Affari Generali (n.1 P.O.)
- Area Polizia Locale (n.1 P.O.)
- Area Innovazione tecnologica (n.1 P.O.)
- Area Risorse Finanziarie e Tributi Locali (n.1P.O.)
- Area Pianificazione e governo del territorio - Tutela ambientale e paesaggistica (n.2 P.O.)
- Area Edilizia Privata (SUE –SUAP)(n.1P.O.).

L'assetto disposto per l'anno 2019 ha avuto vigenza fino al mese di settembre 2020, quando a causa degli intervenuti pensionamenti che hanno depauperato significativamente

la tecnostruttura, con delibera G.C.n.105 del 09.09.2020 (ancora vigente), la Giunta Comunale ha ridefinito per l'anno 2020 la macro struttura del Comune, nelle seguenti aree omogenee:

- Area Affari Legali e Contenzioso;
- Area Polizia Locale
- Area Innovazione Tecnologica;
- Area Affari Generali;
- Area Risorse Finanziarie e Tributi Locali;
- Area Pianificazione e Governo del Territorio
- Area Edilizia Privata, SUE e SUAP,

riducendo a n.7 le P.O., e ridistribuendo in aumento alcune competenze alle Aree Affari Generali (Patrimonio e inventario), Innovazione Tecnologica (Gestione rete videosorveglianza), Pianificazione e Governo del Territorio (Igiene pubblica), Edilizia Privata, SUE e SUAP (Tutela ambientale e paesaggistica).

L'attuale struttura organizzativa degli uffici comunali, per aree omogenee, è così articolata:

AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Attività legale per conto dell'Ente. Gestione del contenzioso. Supporto giuridico agli organi di governo Supporto giuridico-amministrativo alla tecnostruttura
--

AREA AFFARI GENERALI

Affari generali e istituzionale Assistenza agli organi di governo: consiglio, giunta e sindaco Stato giuridico degli amministratori Gabinetto del sindaco (provvedimenti - corrispondenza- gestione e conservazione degli atti del Sindaco- rapporti istituzionali ed associativi – protocolli d'intesa e convenzioni tra enti- ufficio stampa e comunicazione istituzionale) Gestione e raccolta deliberazioni, determinazioni e contratti. Protocollo e flussi documentali Albo Pretorio on line Questionari SOSE
Servizi demografici Anagrafe - Stato Civile –Elettorale – Albo Giudici Popolari – Servizi statistici – Censimento della popolazione Autentiche - notifiche
Gestione personale Procedure concorsuali e contratti Stato giuridico del personale -Gestione fascicoli dei dipendenti Formazione Gestione sistema di rilevazione delle presenze Conto del personale Anagrafe delle prestazioni (PerlaPA) Ufficio Procedimenti Disciplinari Fornitura buoni pasto.
Pubblica istruzione e cultura

Servizi scolastici. Attività culturali e turistiche. Eventi e gemellaggi. Manifestazioni sportive – gestione palestre scolastiche Gestione e promozione della Biblioteca Comunale e Aula studio
Servizi sociali e supporto all'Ambito territoriale B3 (L.n.328/2000) Servizi sociali comunali. Servizi sociali delegati. Funzioni del Comune di Montesarchio, Ente capofila dell'Ambito B3.
Patrimonio e inventario Inventario dei beni mobili e immobili Gestione immobili edilizia residenziale pubblica Locazione e concessione dei beni disponibili

AREA POLIZIA LOCALE

Polizia locale (L.n.65/86 e L.R.n.12 del /2003) Polizia amministrativa e giudiziaria - informazioni e accertamenti e notifiche Polizia annonaria: vigilanza e controllo attività commerciali e mercatali. Videosorveglianza
Polizia stradale (D.lgs. n.285/1992) Prevenzione e accertamento illeciti in materia di circolazione stradale-rilevazioni tecniche incidenti stradali-servizi di disciplina del traffico-tutela e controllo dell'uso della strada- Attività sanzionatoria – gestione verbali di contravvenzione e predisposizione ruoli coattivi
Controlli sul territorio Attività di vigilanza e controllo edilizia privata-prevenzione abusivismo edilizio.

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Transizione digitale Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni Indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, co.1 Coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità
Sistemi informativi Gestione sito istituzionale – Sezione “Amministrazione trasparente” Fornitura generale hardware e software
Reti civiche e telematiche Gestione forniture di energia elettrica, del gas metano e del servizio idrico Gestione rete di distribuzione del gas metano

AREA RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI LOCALI

Programmazione, gestione e rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario Servizio economico-finanziario: coordinamento e gestione attività finanziaria

Mutui e prestiti Predisposizione Bilancio- PEG- Rendiconto della gestione-Conto del patrimonio
Gestione economica del personale Gestione economica e previdenziale del personale
Economato e provveditorato Servizio economato – inventariobeni mobili - magazzino

Tributi comunali Gestione entrate tributarie (TARSU – TARES – IMPOSTA PUBBLICITA’ – TOSAP/COSAP -) Attività di accertamento e recupero evasione Predisposizione liste di carico e ruoli

AREA PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Opere e lavori pubblici Programmazione e realizzazione lavori e opere pubbliche Gestione opere pubbliche Gestione immobili comunali Gestione civico cimitero Gestione campo sportivo
Protezione Civile Attività di protezione civile Attività e procedimenti connessi alla redazione ed approvazione del Piano di protezione civile Gestione del Piano e degli interventi speditivi di protezione civile
Urbanistica Attività e procedimenti connessi alla redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (PC-PUA-RUEC) e relative varianti.
Igiene pubblica Gestione del ciclo integrato dei rifiuti Attività di vigilanza e controllo sull'Ambiente e Sanità Pubblica

AREA EDILIZIA PRIVATA- SUE e SUAP

Sportello Unico dell’edilizia (SUE) Edilizia privata: rilascio titoli abilitativi Verifica comunicazioni e denunce di inizio attività Ricostruzione privata Procedimenti amministrativi relativi agli interventi di iniziativa privata, diretti alla attuazione concreta degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale Condono edilizio Attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio
Sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P) e commercio Rilascio del provvedimento unico per la localizzazione, realizzazione , ristrutturazione, cessazione, riattivazione degli impianti produttivi Attività commerciali, produttive e di servizio Rilascio autorizzazioni e licenze Verifica comunicazioni e denunce di inizio attività Aree mercatali
Tutela ambientale e paesaggistica

Attività e procedimenti relativi al rilascio autorizzazioni paesaggistiche
 Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS)
 Assistenza tecnico - amministrativa alla Commissione Locale per il paesaggio
 Attività relative alla tutela ambientale
 Espropriazioni

Ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, recante la disciplina in materia di modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile, *"I Responsabili di Settore (oggi Responsabili di Area) sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti"*.

Ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n.165/2001, commi 1-bis, 1-ter, i dirigenti concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto dei dipendenti dell'ufficio a cui sono preposti, forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per la individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

In virtù della suddetta normativa, tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ente, i Responsabili apicali e il Comandante della Polizia locale sono i Referenti dell'anticorruzione e della trasparenza, e in quanto tali sono tenuti a provvedere, relativamente alle proprie strutture, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione dei provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

2.3 Il contesto interno: la dotazione organica al 01/01/2021 del Comune di Montesarchio

Con delibera G.C. n.179 del 07/12/2021, è stato accertato che la dotazione organica al 31.12.2021 è costituita da n.49 unità a tempo indeterminato e n.2 unità a tempo determinato.

A tempo determinato sono state contrattualizzate n. 12 unità di personale dal Comune di Montesarchio, in quanto di Ente capofila dell'Ambito territoriale B3, costituito dalla Regione Campania per la gestione associata della funzione sociale.

Alla data del 31.12.2021, la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato è la seguente:

Personale tempo indeterminato 31.12.2021	M	F	Totale
catg. A	3	0	3
catg. B1	7	1	8
catg. B3	1		1
catg. C	16	4	20
catg D1			1
catg. D1	6	6	12
catg. D3	3	1	4
totale	36	12	49

Alla data del 31.12.2021, la situazione del personale dipendente in servizio a tempo determinato è attualmente la seguente:

Personale tempo determinato 31.12.2021	M	F	Totale
ctg. C	0	1	1
ctg. D1	0	13	13
totale	0	14	14

Totale donne presenti a tempo indeterminato nell'ente: 12 - età media: 50,5 anni

Titoli di studio: n. 8 lauree, n. 4 diplomi scuola superiore.

Totale uomini presenti a tempo indeterminato nell'ente: 37 - età media: 55,21 anni

Titoli di studio: n. 11 lauree, n. 26 diplomi scuola superiore/altro.

Con la stessa delibera G.C.n.179 del 07/12/2021 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/24.

\$

L'emergenza di sanità pubblica da epidemia da COVID-19: il ricorso allo smart working al 31.12.2020.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica.

Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con i provvedimenti qui di seguito riportati sono state assunte nell'immediato misure atte a fronteggiare le emergenze epidemiologica da COVID-19:

- decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM del 23 febbraio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato in G. U. n. 45 del 23 febbraio 2020”*;
- direttiva della Funzione Pubblica n.1 del 25 febbraio 2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- DPCM del 1 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 52 del 1 marzo 2020”*, che tra l'altro all'art. 4, comma 1 del DPCM 1 marzo 2020, ha disposto *“Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;*

- Decreto Legge n. 18 pubblicato in G. U. n. 70 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

L'art. 87 del Decreto Legge n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, rubricato “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, ha disposto:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”.

La direttiva della Funzione Pubblica n. 2 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, recita in merito allo svolgimento dell'attività amministrativa,

“Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.

Le amministrazioni, considerato che- sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

e in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

“In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di temperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

Come ricordato nella circolare n. 1 del 2020, infatti, l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso come strumento ordinario.

In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è la Circolare n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa".

L'articolo 14 della legge n. 124/2015, già disponeva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, entro tre anni dalla sua emanazione, per almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove gli stessi avessero fatto richiesta di avvalersi di tali modalità, senza eventuali penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, recante gli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.14 sopra citato, ha dato le linee guida per la organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, che qui di seguito si riportano:

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", all'articolo 14, introduce nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a:

- fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro;
- sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.

Le finalità sottese sono quelle dell'introduzione, di nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A questo riguardo assumono rilievo le politiche di ciascuna amministrazione in merito a: valorizzazione delle risorse umane e

razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili nell'ottica di una maggiore produttività ed efficienza; responsabilizzazione del personale dirigente e non; riprogettazione dello spazio di lavoro; promozione e più ampia diffusione dell'utilizzo delle tecnologie digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance; agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le misure da adottare devono permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni dovranno verificare l'impatto delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.

Nel contesto della promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

La presente direttiva, emanata ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge 124/2015, nonché dell'articolo 18, comma 3, dell'A.S. 2233-B citato nelle premesse, fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione. Le linee guida, che ne costituiscono parte integrante, contengono indicazioni inerenti all'organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale.

Ai fini dell'attuazione delle misure e degli obiettivi fissati dalla norma, con particolare riferimento alla sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, proseguirà la collaborazione già avviata con le amministrazioni attraverso le attività di monitoraggio definite nelle linee guida.

Con delibera G.C. n.35 del 17/4/2020, nell'emergenza sanitaria, la Giunta Comunale, in applicazione dell'art. 1, comma 6 del DPCM dell'11 marzo 2020 e dell'art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, nonché del DPCM dell'22 marzo 2020, ha approvato il Regolamento comunale recante disposizioni temporanee per l'applicazione del lavoro agile.

2.4 Il contesto interno: il Documento Unico di Programmazione (DUP)

La CiVIT, nella delibera n.12/2010, ha affermato che *“il mandato istituzionale definisce il perimetro nel quale l'amministrazione può e deve operare sulla base delle attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale significa anche*

chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto istituzionale, ossia che intervengono sulla medesima politica pubblica”.

Il *mandato istituzionale* del Comune trova la sua definizione negli artt.13 e 14 del D.lgs. n.267/00 (Ordinamento degli Enti Locali).

Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

Il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Il DUP esprime in termini contabili ed extra-contabili l’azione strategica, su base triennale, dell’Amministrazione ai fini della formazione integrata e coerente dei seguenti documenti:

- Bilancio di previsione
- PEG
- Piano dettagliato degli obiettivi
- Piano della Performance

Gli assi strategici

In occasione delle elezioni amministrative del 10.06.2018 per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, con il programma del Sindaco sono stati individuati gli obiettivi strategici della nuova Amministrazione, poi definiti nella relazione di inizio mandato.

In linea con il programma di mandato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, approvato con delibera C.C.n. 33 del 30.07.2018 ha individuato gli assi strategici in cui può essere idealmente scomposta e definita ai fini operativi la missione dell’Ente, che qui di seguito si riportano:

ASSE STRATEGICO n.1: Trasparenza, partecipazione e legalità

ASSE STRATEGICO n.2: Riorganizzazione uffici e servizi ed efficientamento della macchina comunale

ASSE STRATEGICO n.3: Ottimizzazione della gestione risorse finanziarie

ASSE STRATEGICO n.4: Ottimizzazione attività di gestione dei tributi locali

ASSE STRATEGICO n.5: Sostegno al commercio locale

ASSE STRATEGICO n.6: Valorizzazione culturale e turistica del territorio

ASSE STRATEGICO n.7: Pianificazione urbanistica

ASSE STRATEGICO n.8: Opere pubbliche e infrastrutture: per lo sviluppo e la crescita dell'economia locale

ASSE STRATEGICO n.9: Politiche sociali e scolastiche: solidarietà e volontariato, servizi al cittadino utente

ASSE STRATEGICO n.10: Ambiente ed ecologia

L'emergenza di sanità pubblica recata dall'epidemia da COVID-19, dichiarata il 30 gennaio 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e con la deliberazione del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, è intervenuta prepotentemente nella gestione amministrativa e finanziaria del nostro comune, comportando la integrazione degli Assi Strategici e degli obiettivi già individuati dal Piano della performance 2020/2022.

A tal proposito occorre evidenziare che il Dpcm 22 marzo 2020 ha individuato come necessarie nella fase emergenziale i servizi di raccolta, trattamento e fornitura d'acqua; la gestione delle reti fognarie; la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; i trasporti pubblici locali; le pulizie e la disinfestazione; i servizi di assistenza sociale. A queste attività si devono aggiungere le altre che la legge 146/1990 impone di garantire anche durante la effettuazione degli scioperi: lo stato civile e il servizio elettorale; il servizio personale; i servizi cimiteriali; le farmacie comunali; i servizi attinenti alle strade; la illuminazione pubblica; la polizia locale; la protezione civile; la fornitura di energia elettrica e di gas.

Con delibera della Giunta comunale n. 41 del 17 aprile 2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID -19 è stato integrato il Piano della Performance 2020-2022, con il seguente Asse Strategico:

ASSE STRATEGICO N.11: Emergenza di sanità pubblica epidemia da COVID-19.

Il Dup 2020/22, approvato con delibera C.C.n.10/2020, ha ricompreso negli Assi Strategici Emergenza di sanità pubblica prodotta dall'epidemia da COVID-19.

Con delibera C.C.n.39 del 07/09/2021 è stato approvato il DUP 2021/23, che ha confermato gli Assi Strategici già individuati dal DUP 2020/22.

2.5 Il contesto interno: il Piano della Performance

Ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 27.10.2009, n.150 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Con delibera G.C.n.183 del 7.12.2021 è stato approvato il Piano triennale della performance 2022/24, con cui continua ad avanzare il processo innovativo introdotto dalla L.n.150/2009, come novellata dal D.lgs. n.74 del 25.05.2017, e attuata la piena implementazione del ciclo della performance.

Il Piano triennale della performance 2022/2024 è stato predisposto in coerenza con il Piano anticorruzione 2021/23, laddove sono stati assegnati ad ogni Area/Settore obiettivi

specifici relativi alla implementazione del Piano anticorruzione e agli adempimenti connessi alla trasparenza.

Il concetto di “performance” sposato dal Comune di Montesarchio, in linea con quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non è la versione inglese del rendimento o degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e “produttività”, ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica di mezzi a quella di risultato.

La produttività è collegata all’efficienza, la Performance è collegata ad un insieme di efficacia, efficienza, economicità e competenze.

La Performance individuale esprime il contributo fornito dal singolo dipendente, in termini di modalità e risultato nel raggiungimento degli obiettivi.

La Performance organizzativa esprime il risultato dell’intera organizzazione, con tutte le sue articolazioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, e in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Il ciclo della Performance è stato articolato in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell’assegnazione degli obiettivi, nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti.

Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati attraverso la Relazione annuale sulla Performance.

Entro il 30 giugno di ogni anno, viene redatta la relazione annuale sulla Performance, che è approvata dalla Giunta e validata dal Nucleo di Valutazione.

Nel Comune di Montesarchio la misurazione/valutazione della Performance è effettuata secondo la seguente mappa logica:

Soggetti	Nucleo di Valutazione (per le P.O.) P.O. (per il personale dipendente)
Oggetto	Performance organizzativa e individuale
Strumenti	Sistema di misurazione e valutazione della Performance Schede per la valutazione della Performance organizzativa e individuale Relazione annuale della Performance
Modalità e tempi	Report periodici e relazioni del personale assegnato ai Servizi e ai Settori/Aree Relazioni annuali dei titolari di P.O., rapportate agli indicatori per al misurazione della Performance organizzativa e individuale (entro il 31 gennaio dell’anno successivo) Relazione annuale della Performance (entro il 30 giugno dell’anno successivo)
Logica	Valutare le prestazioni del personale, nell’ottica dei risultati prodotti (rispetto agli obiettivi assegnati)

Il Piano della Performance 2022/24 coordina il sistema di gestione del rischio corruzione con il ciclo della Performance, attraverso la introduzione, sotto forma di obiettivi sia di performance individuale che organizzativa, delle attività svolte dall’Ente per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCP.

2.6 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione è stata interessata in maniera

significativa dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016, dal momento che la disciplina è volta ad unificare in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

La nomina è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'Ente, sulla base dell'autonomia organizzativa.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure per selezionare il personale da inserire nel programma di formazione e il piano annuale di formazione per il personale dipendente destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

Nel Comune di Montesarchio, fino a tutto il 2016, le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione erano il capo al Segretario comunale, mentre le funzioni di responsabile della trasparenza erano affidate ad un dipendente, individuato dal Sindaco su base fiduciaria e curriculare.

Nell'anno 2017, in applicazione a quanto enunciato dal PNA 2016, e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è andato in capo ad un unico soggetto (RPCT), il Segretario comunale, al quale sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia e competenza, senza dover ricorrere a modifiche dell'assetto organizzativo.

L'attività di elaborazione e predisposizione della proposta del Piano triennale anticorruzione resta di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione, mentre la Giunta Comunale è l'organo che ne definisce gli obiettivi strategici e lo approva entro il 31 gennaio di ogni anno.

Con decreto Sindacale n. 6 del 23/02/2017, a far data dal 01/03/2017, il Segretario Generale in carica, dott.ssa Rossella Grasso, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In data 31.01.2022, la dott.ssa Grasso andrà in quiescenza e dovrà essere nominato il nuovo RPCT.

2.7 Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico

Nel rispetto dei principi strategici preesistenti, confermati dal nuovo Piano nazionale anticorruzione 2019/21, è opportuno che l'organo di indirizzo politico assuma un ruolo attivo nella gestione del rischio corruttivo.

Con delibera G.C.n. 156 del 19.10.2021, la Giunta ha definito gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la promozione di maggiori livelli di trasparenza, ai fini della elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/24, così come di seguito, fermo restando che il Piano non deve comportare introduzione di adempimenti e controlli formali che rechino aggravii burocratici:

- valorizzazione del codice di comportamento

- coinvolgimento e responsabilizzazione dei Responsabili apicali, quali referenti anticorruzione;
 - coinvolgimento e responsabilizzazione dei Responsabili apicali, quali fonti informative per la pubblicazione dei dati in “Amministrazione Trasparente”;
 - responsabilizzazione delle strutture interne per la effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza, nel rispetto dell’albero della trasparenza, mediante la fissazione di tempi e termini di pubblicazione;
 - collegamento tra Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano della Performance;
 - equilibrio tra trasparenza e trattamento dei dati personali;
 - strategie di contrasto che anticipino la commissione di condotte corruttive,
- nell’intesa che i suddetti obiettivi strategici saranno valorizzati nel predisponendo *Piano triennale di prevenzione della corruzione* e declinati dal DUP, nella programmazione annuale e triennale degli obiettivi organizzativi e individuali da assegnare alla tecnostruttura.

2.8 Il coinvolgimento della struttura organizzativa: i Referenti dell’anticorruzione e della trasparenza

Ai sensi dell’art.16 del D.lgs. n.165/2001, commi 1-bis, 1-ter, i-quater i dirigenti concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto dei dipendenti dell’ufficio a cui sono preposti, forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per la individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

I dirigenti provvedono, altresì, al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In virtù della suddetta normativa, tenuto conto dell’assetto organizzativo dell’Ente, i Responsabili apicali e il Comandante della Polizia Municipale sono i Referenti dell’anticorruzione e della trasparenza, e in quanto tali sono tenuti a provvedere, relativamente alle proprie strutture, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all’adozione dei provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

I Responsabili delle Aree e il Comandante della Polizia Municipale sono tenuti a individuare, annualmente, entro 15 giorni dalla entrata in vigore del Piano, all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle funzioni in parola.

I Referenti devono comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le designazioni del personale che collaborerà all’esercizio al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all’adozione dei provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

I Responsabili apicali, in quanto Referenti dell’anticorruzione, sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione, forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile, ed in particolare:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione;

- nel caso in cui abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, effettuano denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- attuano il costante monitoraggio sull'attività svolta dal personale assegnato agli uffici di riferimento, al fine di controllare il rispetto delle misure di prevenzione contenute nel piano;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- segnalano al responsabile il personale da inserire nei programmi di formazione;
- attuano le misure previste dal piano anticorruzione e attribuite alla loro specifica responsabilità;
- partecipano al tavolo di monitoraggio convocato dal responsabile della prevenzione e corruzione;
- predispongono un report annuale da trasmettere al Responsabile della prevenzione, che attesti la corretta applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione all'interno della propria Area e le azioni realizzate per eliminare le anomalie eventualmente riscontrate;
- attivano immediatamente azioni correttive laddove si riscontrino mancanze/difformità nell'applicazione del piano e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione, che qualora lo ritenga opportuno può intervenire direttamente;
- provvedono all'immediata segnalazione al Responsabile anticorruzione, laddove si registri un mancato rispetto del piano;
- curano le verifiche a che non sussistano situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità per i dipendenti assegnati al servizio, responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale.

Ove il dipendente interessato segnali l'esistenza di un conflitto di interessi, il Responsabile dell'Area di appartenenza, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il Responsabile apicale deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato dal Responsabile dell'Area di appartenenza ad altro dipendente che, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

I Referenti provvedono a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza **un report annuale**, salvo diverse esigenze dettate dall'accadimento di vicende corruttive, per il monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio corruzione, rispetto ai tempi procedimentali, alla eliminazione di eventuali anomalie e all'eventuale rotazione degli incarichi ai dipendenti che svolgono attività a rischio.

Nell'anno 2021, con decreto n. 1/S.G. del 31.03.2021, il Segretario Generale, in qualità di RPCT, ha nominato referenti del Piano di Prevenzione della corruzione 2021/23, i funzionari titolari di P.O. a quella data.

Con decreto n.2/S.G. del 31.03.2021, il Segretario Generale, in qualità di RPCT, ha nominato responsabile implementazione e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 2021 l'arch. Alfonso Petillo e responsabile del "presidio trasparenza", competente per le attività necessarie alla funzionalità e l'adeguatezza informatica del link "Amministrazione Trasparente".

Dopo il suo insediamento, il nuovo RPCT provvederà alla formale individuazione dei Referenti del Piano di Prevenzione della corruzione per il triennio 2022/24.

2.9 Il coinvolgimento degli stakeholder esterni

In data 05/11/2021, ai fini dell'aggiornamento per il triennio 2022/24, è stato posto in consultazione sul sito istituzionale dell'ente il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023, per la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, e non è pervenuto alcun contributo né dagli stakeholder interni né dagli esterni.

2.10 Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "*istanza di parte*", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, da momento che "*attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi*".

Come noto, "*l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia*" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Nel caso di omessa nomina del *titolare dal potere sostitutivo* tale potere si considera "*attribuito al dirigente generale*" o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al "*funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*". Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il *titolare dal potere sostitutivo* è il segretario comunale.

Con delibera G.C.n.15 del 9.01.2013 è stata individuato il Segretario Generale quale soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.

2.11 Il Responsabile della gestione documentale

Nell'anno 2017, con delibera G.C.n.44/2017, è stata nominata Responsabile della gestione documentale la dott.ssa Maria Avella, già Responsabile del Settore Affari Generali (oggi Responsabile dell'Area Affari Generali).

Il Responsabile della gestione documentale sovrintende alla tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Con delibera G.C.n.103 del 1.06.2017 è stato approvato il nuovo Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, predisposto in conformità agli articoli n.3 e 5 del DPCM 3.12.2013.

Il nuovo Manuale disciplina, tra l'altro, le norme di sicurezza dei documenti informatici, le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all'interno e all'esterno dell'amministrazione, il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, le regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti, le unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di protocollo, i documenti esclusi dal protocollo, il sistema di classificazione dei documenti, le modalità di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo, il sistema di protocollo informatico, i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno, altre informazioni documentali e le modalità di utilizzo del registro di emergenza.

2.12 Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005 è stato modificato dal D.lgs. 179/2016;

Il D.lgs. 179/2016, entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche, è l'asse portante e lo strumento operativo per rendere attuabile "la transizione alla modalità operativa digitale".

L'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale rubricato "Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie", come di recente modificato, ha disciplinato puntualmente la figura del Responsabile della transizione digitale cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi, quali in particolare:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n.4;
- e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di

- migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
 - g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
 - h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
 - i) promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
 - j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

Il Responsabile della transizione digitale è trasversale a tutta l'organizzazione dell'ente, in modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell'ente, ai sensi del comma 1 ter del sopra citato art.17, e dotato di adeguate competenze tecnologiche deve rispondere, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico.

In considerazione di quanto sopra, con delibera G.C.n.67 del 6 aprile 2018, è stata individuato ai sensi dell'art.17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'arch. Alfonso Petillo, già Responsabile del Settore Politiche di Sviluppo, oggi Responsabile dell'Area Innovazione Digitale, quale responsabile della transizione al digitale (RTD).

2.13 Il Responsabile del controllo di gestione e il controllo strategico

Il controllo di gestione, insieme al controllo sugli equilibri finanziari, è svolto dal Responsabile del Settore Finanziario, oggi Area Risorse Finanziarie e tributi locali, con la vigilanza del Revisore unico dei conti.

3 - Sistema di Gestione del rischio corruttivo

3.1. Mappatura dei processi

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21, all'Allegato n.1, pur in continuità con i precedenti PNA, ha incluso in un unico documento metodologico le indicazioni da seguire per la predisposizione del nuovo Piano.

La mappatura dei processi consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, in modo che l'intera attività dell'Ente venga gradualmente esaminata al fine di identificare le aree potenzialmente più esposte a rischi corruttivi.

Per gli enti locali, le indicazioni delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (*“aree di rischio specifiche”*) restano quelle individuate dal PNA 2016.

Tutte le Aree organizzative in cui è articolata la tecnostuttura del Comune di Montesarchio sono considerate *“aree di rischio”*, ma per le sole attività a più elevato rischio di corruzione verrà effettuata l'analisi del rischio.

Il presente Piano prende in considerazione i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti macro *“aree di rischio”*:

AREA A: acquisizione e progressione del personale

Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B: affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autorizzazioni e concessioni - permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

AREA E : provvedimenti di specifica competenza comunale

- 1) Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
- 2) Provvedimenti sfavorevoli (ordinanze, sanzioni ed altri provvedimenti sfavorevoli)
- 3) Provvedimenti sfavorevoli (Controlli e sanzioni in merito a Ordinanze e altri provvedimenti sfavorevoli)
- 4) Accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
- 5) Attività di polizia locale, in materia di pubblici servizi di commercio, ambiente e edilizia;
- 6) Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS, Edilizia e Commercio;
- 7) Economico Finanziaria - Gestione ordinaria delle entrate, delle spese di bilancio e del patrimonio;
- 8) Economico Finanziaria - Accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;

9) Economico Finanziaria - Maneggio di denaro o valori pubblici.

AREA F: Affari legali e contenzioso

- 1) Costituzione in giudizio
- 2) Attività di consulenza
- 3) Spese legali
- 4) Transazioni e accordi

Nel Piano 2020/22, la mappatura è stata articolata in tre fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

Le schede relative alla mappatura dei processi, proposte per il Piano 2020/22, sono state predisposte in linea con la L.n.190/2012, che individua come attività ad elevato rischio di corruzione (art.1, comma 9 e comma 16), e sono riferite ai procedimenti di:

- 1) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera, di cui all'art.24 del decreto n.150/2009;
- 2) autorizzazione o concessione;
- 3) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- 4) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- 5) provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
- 6) provvedimenti sfavorevoli (ordinanze, sanzioni ed altri provvedimenti sfavorevoli);
- 7) provvedimenti sfavorevoli (Controlli e sanzioni in merito a Ordinanze e altri provvedimenti sfavorevoli)
- 8) accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
- 9) attività di polizia locale, in materia di pubblici servizi di commercio, ambiente e edilizia;
- 10) gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS, Edilizia e Commercio;
- 11) economico finanziaria - Gestione ordinaria delle entrate, delle spese di bilancio e del patrimonio;
- 12) economico finanziaria - Accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
- 13) economico finanziaria - Maneggio di denaro o valori pubblici;
- 14) costituzione in giudizio;
- 15) attività di consulenza;
- 16) spese legali;
- 17) transazioni e accordi.

La mappatura è parziale, essendo riferita ai processi maggiormente ricorrenti nell'Ente, che resta pur sempre di modeste dimensioni.

Per il triennio 2022/24 è stata confermata la mappatura dei processi 2021/23.

Identificazione dei processi

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21, all'Allegato n.1, ai fini dell'identificazione dei rischi reputa necessario: a) definire l'oggetto di analisi; b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

Il Piano ha identificato i rischi, avendo definito prioritariamente l'oggetto di analisi, e utilizzando le seguenti tecniche di identificazione:

- consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutazione della sussistenza di passati procedimenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- valutazione della discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

In questa fase sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono state pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*), al fine di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio (analisi dei fattori abilitanti).

L'analisi effettuata è stata finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio dei processi mappati, con un approccio di tipo qualitativo.

A tal fine si è tenuto conto degli indicatori recati dal PNA 2019/21 (vedi All.A -Box 10), che qui di seguito si riportano:

- ☐ livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ☐ grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ☐ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- ☐ opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ☐ livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;
- ☐ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per il triennio 2022/24 è stata confermata la identificazione dei processi 2021/23.

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

La misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio è stata effettuata con un'analisi di tipo qualitativo, motivata e accompagnata, ove necessario, da adeguate documentazioni.

Nel condurre la valutazione complessiva, si è tenuto conto essenzialmente dei seguenti parametri:

- ☐ nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, è stato applicato il valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;
- ☐ è stato evitato che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento fosse la media delle valutazioni dei singoli indicatori, facendo prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo;
- ☐ è stata applicata la regola generale, secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Nei fatti, sono stati utilizzati indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità.

Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è stato espresso in valori qualitativi (alto, medio, basso).

La valutazione è stata effettuata in autovalutazione da parte dei gruppi di lavoro interni o dei Responsabili dei processi.

Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire: a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio; b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»

Al fine di individuare le azioni da intraprendere, nella redazione del Piano, una volta compiuta la valutazione del rischio, sono state valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

Nel definire le azioni da intraprendere è stato tenuto conto in primis delle misure già attuate, e valutato come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli

La ponderazione del rischio, in alcuni casi, ha comportato la decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di mantenere attive le misure già esistenti.

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio (*macro fase del processo di gestione del rischio*) è stata svolta, già nel Piano 2019/21, per ciascuna attività, partendo dai macro processi più rilevanti nella organizzazione del Comune di Montesarchio, e con il coinvolgimento dei Funzionari apicali, responsabili delle strutture organizzative.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, lett.a) della L.n.190/2012, il Piano deve individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, avendo sentito e raccolto le proposte del personale apicale.

Con delibera G.C.n. 7 del 9 febbraio 2016, è stato approvato l'adeguamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) comprendendo le annualità 2014/2016, che ha recato una prima mappatura delle aree di rischio, non ancora perfettamente aderente al PNA 2015.

Con delibera di G.C. n.18 del 15/02/2017, è stato approvato 2017/2019, che ha recato una mappatura delle aree di rischio più aderente al PNA 2015 e ai successivi aggiornamenti, che ha tenuto conto dei rischi potenziali di contesto.

Con delibera G.C. n. 12 del 16/01/2018, è stato approvato il PTCP 2018/2020, che ha ulteriormente mappato i processi a rischio.

Con delibera G.C. n.17 del 24.01.2019 è stato approvato il PTCPT 2019/2021, che ha sostanzialmente confermato la mappatura 2018/2020 dei processi a rischio.

Con delibera G.C. n. 5 del 23.01.2020 è stato approvato il PTCPT 2020/2022, che ha allineato la mappatura dei processi a rischio alle indicazioni del PNA 2019.

La identificazione del rischio era stata effettuata con la metodologia di cui al PNA 2015 ricercando per ciascuna area, processi o fasi dei processi esposti a possibili rischi di corruzione, considerando il contesto esterno ed interno all'Ente. I rischi erano stati identificati attraverso un confronto con i Responsabili apicali, valutando con il Servizio Personale i procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno già interessato il personale del Comune.

Per il triennio 2023/24 è stata confermata la metodologia applicata per le schede riferite al triennio 2021/23.

E anche per l'anno 2021 non è stato ritenuto necessario istituire registro dei rischi (o catalogo dei rischi), dove riportare per ogni oggetto di analisi (processo o attività).

3.4 Il trattamento del rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21, all'Allegato n.1, considera il trattamento del rischio come la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure, nella redazione del Piano 2020/22, è stata impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è stata realizzata applicando la distinzione tra misure generali e misure specifiche:

- le misure generali, che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- le misure specifiche, che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Per il triennio 2022/24 resta confermata la metodologia relativa al trattamento del rischio applicata alle schede riferite al triennio 2021/23.

4 - Le misure di contrasto del rischio corruttivo

4.1 Le misure di contrasto. Il sistema dei controlli interni.

L'attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con le attività di controlli interni, finalizzati alla verifica della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3, ha rafforzato i controlli interni in materia di enti locali, stabilendo, tra l'altro, che gli strumenti e le modalità del controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio, resi operativi dall'Ente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il Consiglio Comunale, con delibera n.11 del 9.01.2013, ha approvato il vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dai sopra citati artt.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. lgs. n.267/2000.

4.2 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il novellato art.147-bis del D.lgs. n.267/00 ha puntualizzato che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

L'art 8 del Regolamento definisce le finalità del controllo successivo, così come di seguito:

- a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore/Area, se vengono ravvisati vizi;
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
- d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- e) coordinare le singole Aree per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure.

Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili delle Aree, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti e al Nucleo di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al Consiglio Comunale.

Con delibera n. 1 del 14/01/2021, sono stati definiti per l'anno 2021 gli indirizzi della Giunta per il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, e disposto che il controllo successivo per l'annualità 2021 sia orientato in maniera specifica alle

disposizioni normative in materia di trasparenza e integrità, alla organizzazione del lavoro a distanza e alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza socio sanitaria da COVID19.

4.3 Il controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile dell'Area finanziaria e mediante la vigilanza del Revisore dei Conti, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario comunale e dei responsabili delle Aree, secondo le rispettive responsabilità.

Con delibera G.C. n.1/2021, tra l'altro, sono stati dati gli indirizzi per i controlli contabili, e disposto che il controllo di gestione, insieme al controllo sugli equilibri finanziari, è svolto dal Responsabile dell'Area Finanziaria, con la vigilanza dell'organo di revisione.

4.4 Il controllo di gestione

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione (art.196 D.Lgs. n.267/00).

Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi-risultati (art.1, comma1, D.lgs. n.286/1999).

La corretta implementazione del sistema dei controlli interni non può fare a meno del controllo di gestione, che consente di monitorare l'azione amministrativa, rispetto agli obiettivi prefissati e alla programmazione finanziaria, ai costi sostenuti e ai risultati prodotti.

4.5 L'adeguamento dei Regolamenti Comunali

La legge n.190/2012, il D.Lgs. n.33/2013 e il D.Lgs. n.39/2013 hanno creato la necessità di rivedere lo Statuto e i Regolamenti comunali vigenti, a presidio della corretta gestione amministrativa.

L'adeguamento dei regolamenti ha costituito negli ultimi anni obiettivo strategico dell'Ente, e con delibera G.C.n.3/2021 è stata effettuata la ricognizione generale dei Regolamenti vigenti.

Anche nell'anno 2022 il progressivo adeguamento dei regolamenti e la disapplicazione di quelli desueti costituiscono obiettivi strategici per la tecnostuttura.

4.6 Il codice comportamentale

La legge n.190/2012 ha previsto, tra l'altro, che ogni amministrazione debba adottare un piano di organizzazione, denominato "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

L'art.54 della legge n.190/2012, nel disciplinare il Codice di comportamento dei dipendenti della P.A., ha previsto che ciascuna Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV, il proprio codice di comportamento.

Con il D.P.R. 16/04/2013 n.62, è stato disposto il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 della L.n.190/2012, che rappresenta il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego, e

la base minima e indefettibile dei codici comportamento adottato dalle singole amministrazioni.

La CiVIT, con delibera n.75/2013, ha definito le linee guida in materia di codici di comportamento, al fine di fissare per tutte le amministrazioni i parametri di riferimento per la elaborazione dei codici di comportamento ed etici.

L'adozione del codice di comportamento rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera CiVIT n.72/2013.

Con delibera G.C.n. 33 del 6.02.2014 è stato approvato il Codice di comportamento del Comune di Montesarchio, predisposto ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

Con delibera di G.C.n.131 del 31/08/2017 è stato adottato e successivamente approvato con delibera G.C.n. 149 del 11/10/2017, alla luce delle ultime indicazioni di ANAC, il nuovo Codice di Comportamento, adeguato sugli aspetti relativi a "Regali, compensi e altre utilità", "Partecipazione ad associazioni o organizzazioni", "Obbligo di astensione", "Prevenzione della corruzione", "trasparenza e tracciabilità", "Comportamento nei rapporti privati", "Comportamento in servizio" e "Rapporti con il pubblico".

4.7 Rotazione del personale

La rotazione è una tra le diverse misure che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012.

La rotazione (c.d. "ordinaria") è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva, che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.

La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che: "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione". L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

L'Allegato 2 del PNA 2019 ha ridefinito, ad ultimo, la disciplina della rotazione "ordinaria" del personale, individuando vincoli e misure alternative in caso di impossibilità della rotazione.

Con delibera n.3 del 14.01.2019, la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative e Alte professionalità, in applicazione degli artt. 13, 14, 15 e 18 del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018, finalizzato ad armonizzare la disciplina delle posizioni organizzative con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali - triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, in coerenza con le statuizioni di cui all'art.50, comma 10, del D.lgs. n.267/00, e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Con delibera G.C. n.87 del 14/5/19, è stata ridefinita per l'anno 2019 la macro struttura del Comune e la struttura organizzativa degli uffici comunali per aree omogenee, in virtù della quale la dotazione organica del personale dipendente è stata distribuita in Aree omogenee.

L'assetto disposto per l'anno 2019 ha avuto vigenza fino al mese di settembre 2020, quando (come già detto in precedenza) a causa degli intervenuti pensionamenti che hanno depauperato significativamente la tecnostuttura, con delibera G.C.n.105 del 9.09.2020, la Giunta Comunale ha ridefinito per l'anno 2020 la macro struttura del Comune, nelle seguenti aree omogenee:

- Area Affari Legali e Contenzioso;
- Area Polizia Locale
- Area Innovazione Tecnologica;
- Area Affari Generali;
- Area Risorse Finanziarie e Tributi Locali;
- Area Pianificazione e Governo del Territorio
- Area Edilizia Privata, SUE e SUAP,

riducendo a n.7 le P.O., e ridistribuendo in aumento alcune competenze alle Aree Affari Generali (Patrimonio e inventario), Innovazione Tecnologica (Gestione rete videosorveglianza), Pianificazione e Governo del Territorio (Igiene pubblica), Edilizia Privata, SUE e SUAP (Tutela ambientale e paesaggistica).

Nell'anno 2021, in virtù di quanto recato dalla delibera G.C.n.105 del 9.09.2020, e ai sensi del combinato disposto degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n.267/00, il Sindaco ha proceduto, sulla scorta dell'appartenenza alla categorie D, delle professionalità specifiche rapportate alla peculiarità dei servizi da svolgere e delle esperienze maturate, al conferimento degli incarichi di P.O., così come di seguito:

- Responsabile Area Affari Generali dott.ssa Maria Avella;
- Responsabile Area Risorse Finanziarie e Tributi locali dott. Silvio Adamo;
- Responsabile Area Pianificazione Governo del Territorio ing. Domenico Duilio;
- Responsabile Area Edilizia privata-SUE e SUAP geom. Cosimo Mazzone (in convenzione fino al 27.09.2021)
- Responsabile Area Innovazione tecnologica arch. Alfonso Petillo;
- Responsabile Area Polizia Locale Comandante Cap. Serafino Mauriello (in convenzione con il Comune di San Martino V.C. ex art.30 del D.Lgs. n.267/00 fino al 31.12.2022)
- Responsabile Area Affari Legali e Contenzioso avv. Vittorio Modugno

Con delibera G.C.n.145 del 28.09.2021, la Giunta ha conferito a far data dal 1.10.2021, per la durata di un anno, al geom. Cosimo Mazzone, già dipendente inquadrato nella cat.D1 del Comune di Foglianise (BN) e collocato in quiescenza dal 27.09.2021, l'incarico di collaborazione gratuita per tutte le attività dell'Area Edilizia Privata, SUE e SUAP, ai sensi dell'art.5,c.9, del D.L.n.95/2012, come novellato dall'art.6 c.2 del D.L.n.90/2014, e

dall'art.17 c.3 della L.n.124/2015. Contestualmente la Giunta ha autorizzato il Sindaco a conferire al geom. Mazzone l'incarico di Responsabile dell'Area Edilizia Privata, SUE e SUAP, in applicazione dell'art.5, comma 9, del D.L.n.95/2012, come novellato dall'art.6 c.2 del D.L.n.90/2014, e dall'art.17 c.3 della L.n.124/2015.

In merito il Sindaco, giusta nota a sua firma del 30.09.2021, prot.n.636, ha richiesto un parere al Ministero per la pubblica amministrazione -Dipartimento della Funzione pubblica, in ordine alla corretta applicazione dell'art.5, comma 9, del D.L.n.95/2012, trattandosi di un incarico direttivo, con poteri di firma di atti gestionali a rilevanza esterna.

Il Sindaco con proprio decreto n. 34 del 1.10.2021 ha confermato, in applicazione dell'art.5, comma 9, del D.L.n.95/2012, la nomina del geom. Cosimo Mazzone (in quiescenza) quale Responsabile dell'Area Edilizia Privata, SUE e SUAP, fino al 30.09.2022,

La richiesta di parere del Sindaco, a tutt'oggi, non risulta essere stata riscontrata dal Ministero per la pubblica amministrazione

La segregazione delle funzioni

Nell'ottica delle indicazioni di cui alla delibera ANAC n.555/2018, per l'Area di rischio B) "affidamento di lavori, servizi e forniture", in base al criterio della c.d. "segregazione delle funzioni", all'atto della predisposizione dei programmi annuali e pluriennali, gli incarichi di RUP devono essere affidati a più dipendenti, diversi dal Responsabile apicale e cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Tale misura creerà un giusto rapporto controllore/controlato, limitando il consolidarsi di posizioni di privilegio.

Poi, come per gli anni precedenti, costituiscono misure alternative alla rotazione degli incarichi:

- A) la pubblicazione obbligatoria degli atti e dei provvedimenti di ciascun Settore;
- B) in occasione dell'aggiornamento del curriculum (31 gennaio), saranno verificate incompatibilità e inconferibilità, e la insorgenza di procedimenti disciplinari;
- C) privilegiare la formazione dei dipendenti, per garantire che sia acquisita da parte degli stessi la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie alla rotazione degli incarichi apicali.

A loro volta, i Responsabili apicali dovranno adottare adeguati sistemi di rotazione, e successive verifiche, del personale assegnato alle aree e alle attività a rischio, con l'accortezza di garantire la continuità dell'offerta dei servizi ed i necessari livelli di competenza.

4.8 L'applicazione del protocollo di legalità

Il Comune di Montesarchio ha sottoscritto in data 20 novembre 2008, con il Prefetto di Benevento, un protocollo d'intesa, allegato alla lett.c), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori di valore pari o superiore ad euro 250.000,00, o delle prestazioni di servizi e forniture del valore pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché delle prestazioni sensibili di qualsiasi importo.

Il protocollo individua tre aree sensibili sulle quali è concentrata la collaborazione istituzionale:

- monitoraggio preventivo dei bandi di gara;
- monitoraggio delle imprese che intervengono nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura di beni e servizi;
- anomalie rilevate nel corso della realizzazione dell'opera e della fornitura.

4.9 Trasparenza nelle gare

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate a cura dei Responsabili apicali, *ratione materiae*, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. I Responsabili apicali, conseguenzialmente, devono trasmettere in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

4.10 La formazione

La formazione del personale dipendente è ritenuta dalla L. n.190/2012 uno degli strumenti fondamentali per l'azione di prevenzione sulle cause di corruzione.

Alla luce delle novità introdotte dalla L.n.190/2012 e dal D.Lgs.n.33/2013, la formazione deve essere diretta a soddisfare le specifiche esigenze della tecnostruttura, e ad irrobustire le discipline riguardanti l'integrità e i livelli di trasparenza, comunque sulle seguenti tematiche:

- a) la cultura della legalità e dell'etica pubblica;
- b) aspetti sostanziali dei delitti di corruzione;
- c) problemi applicativi del L. n.190/2012 e del Piano triennale anticorruzione;
- d) il sistema di individuazione delle aree a rischio di commissione di illeciti;
- e) la attività ed i procedimenti esposti a rischio corruzione;
- f) il protocollo di legalità;
- g) problemi applicativi della L.n.33/2013 e del Piano triennale per la trasparenza;
- h) la responsabilità de referenti e i dipendenti nominati responsabili della prevenzione della corruzione;
- i) l'adeguamento dei regolamenti comunali alla L. n.190/2012 e al D.lgs. n.33/2013;
- j) le novità introdotte dal D.lgs. n.50/2016.

Le attività formative comunali sono dirette a:

- **dipendenti interessati alla prevenzione del rischio corruzione**, per fornire a tutto il personale in rapporto ai ruoli e alle funzioni, la conoscenza della normativa de qua e del codice di comportamento;
- **dipendenti collegati alla prevenzione del rischio corruzione**, per fornire al personale preposto al sistema dei controlli interni e alla trasparenza conoscenze

mirate e approfondite nelle materie di cui alla L.n.190/2012 e al D.lgs. n.33/2013;

- **dipendenti coinvolti** nella prevenzione del rischio corruzione (**Responsabile anticorruzione, Referenti e Responsabili dei Settori e dei Servizi preposto alle attività a rischio più elevato**, per lo studio e l'approfondimento degli aspetti sostanziali dei delitti di corruzione.

I corsi, finalizzati all'acquisizione di conoscenza dei concetti fondamentali della normativa ed in particolare delle principali novità in materia di abusi amministrativi introdotti dalla L.n.190/2012, sono destinati a tutti i Responsabili di Settore e di Servizio e a tutto personale dipendente.

4.11 Monitoraggio dei risultati conseguiti dai processi di formazione

Il sistema di monitoraggio, indispensabile supporto al processo di formazione, si avvarrà di valutazione periodica e di interventi correttivi, reporting e feedback.

La valutazione finale rileverà il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, la soddisfazione dei partecipanti, le criticità riscontrate.

Grande attenzione sarà posta anche in fase di valutazione ex post che si appunterà in particolare sull'applicazione concreta delle abilità acquisite, sulle variazioni dei parametri di prestazione e di funzionamento dei servizi.

4.12 La tutela dei whistleblower

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di "consultazione pubblica", le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, “*con tempestività*”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L’articolo 54-*bis* del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014):

- l’art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;
- mentre l’art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l’ANAC riceva “notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001”.

L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del *whistleblower* secondo gli indirizzi espressi dall’Autorità.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i “*dipendenti pubblici*” che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:

- i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto privato* (art. 2 co. 2 D.Lgs. 165/2001);
- i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto pubblico* (art. 3 D.Lgs. 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Dalla nozione di “*dipendenti pubblici*” pertanto sfuggono:

- i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC, l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);
- i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).

L’art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*”.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;

- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo:

- casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. L'interpretazione dell'ANAC è in linea con il concetto "*a-tecnico*" di corruzione espresso sia nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del rapporto di lavoro*". In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

È sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga "*altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito*" nel senso sopra indicato.

Il dipendente *whistleblower* è tutelato da "*misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*" e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei "*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*".

La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

Il dipendente deve essere "*in buona fede*". Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela.

L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che "*solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela*" riservate allo stesso.

4.13 Ulteriori misure

Con delibera G.C.n.15 del 9.01.2013 è stata individuato il Segretario Generale quale soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.

Con delibera G.C. n.168 del 13.12.2016 è stato costituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Con delibera G.C. n.149 del 11/10/2017 è stato approvato il codice disciplinare dei dipendenti comunali.

Con delibera G.C. n.103 del 01/06/2017 è stato approvato il nuovo Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 *“Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*, che descrive il sistema di ricezione, formazione, registrazione, trattamento e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti del Comune di Montesarchio.

Con delibera G.C n .172 del 16.11.2021, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2022/24

5 - La trasparenza e l'integrità

5.1 La trasparenza, come misura di contrasto alla “mala gestio”

L'art.11 del D.lgs. n.150/2009, nel disciplinare la “trasparenza” nella Pubblica Amministrazione, ha previsto che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, recante le iniziative idonee a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

La CiVIT, con delibera n.2/2012, ha dato indicazioni integrative (e non sostitutive) delle linee guida precedentemente adottate, riferite all'approfondimento dell'articolazione del processo di redazione e aggiornamento del Programma, e alla opportunità che la corrispondenza dell'operazione trasparenza sia valutata con le effettive esigenze di trasparenza di cittadini ed imprese.

La CiVIT, con delibera n.50/2013, ha fissato le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016, indicando nella tabella n.1 l'indice da seguire, così come di seguito:

- Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione;
- Le principali novità;
- Il procedimento di elaborazione e adozione del programma;
- Iniziative di comunicazione della trasparenza;
- Processo di attuazione del Programma;
- Dati ulteriori.

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Il D.lgs. n.33/2013 è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

Il provvedimento normativo ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza,

valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Il D.lgs. n.97/2016 ha modificato ed integrato il D.lgs. n.33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni*), apportando rilevanti innovazioni, con l’obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche, e assegnando il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore (23.12.2016) per gli adeguamenti previsti.

La nuova formulazione dell’art.3, co.1-ter, del D.lgs. n.33/2013, ha previsto che l’ANAC può prevedere nel PNA obblighi e modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Conseguenzialmente, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC n.831/2016, ha dedicato la sezione 7.1 alla trasparenza, quale misura di “estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”, disponendo che il PTPC contenga, in un’apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Il PNA 2019 ribadisce che oggi la trasparenza è intesa come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l’altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa» (Cons. St., sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, come già l’art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito.

Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del D.lgs. 33/2013 «integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni

di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa».

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

Con la stessa sentenza n. 20/2019, la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato».

La Corte ha ritenuto che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.) sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla.

Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, fermo restando che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, prima di mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

A latere, l'art. 7 bis, co. 4, del d.lgs. 33/2013 dispone che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV § 7.) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli

obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Dall'anno 2017, il Comune di Montesarchio, ha fatto confluire i contenuti del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) all'interno del PTPC 2017/2019, nel rispetto di quanto recato dal novellato art.10 del D.lgs. n.33/2013.

5.2 I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art.68 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. n.36/2006, del D.lgs. n.82/2005, del D.lgs. n.196/2003, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n.33/2013.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione "Amministrazione Trasparente", i Funzionari apicali (P.O.) sono i soggetti responsabili della trasmissione dei dati, quali responsabili degli uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Ai sensi dell'art.10 del D.lgs. n.33/2013, i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono i funzionari apicali (P.O.), ciascuno per le materie di propria competenza e per gli atti adottati, attualmente in carica, qui di seguito indicati:

- Responsabile Area Affari Generali dott.ssa Maria Avella;
- Responsabile Area Risorse Finanziarie e Tributi locali dott. Silvio Adamo;
- Responsabile Area Pianificazione Governo del Territorio ing. Domenico Duilio;
- Responsabile Area Edilizia privata-SUE e SUAP geom. Cosimo Mazzone (in proroga delle funzioni)
- Responsabile Area Innovazione tecnologica arch. Alfonso Petillo;
- Responsabile Area Polizia Locale Comandante Cap. Serafino Mauriello (in convenzione)
- Responsabile Area Affari Legali e Contenzioso avv. Vittorio Modugno

Ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, recante la disciplina in materia di modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile, che al comma, dispone che “ *I Responsabili di Settore sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti*” il Sindaco ha conferito n. 7 incarichi apicali, ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013 “Qualità delle informazioni, i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni sono tenuti ad assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

5.3 Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in

coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Il DUP esprime in termini contabili ed extra-contabili l'azione strategica, su base triennale, dell'Amministrazione ai fini della formazione integrata e coerente dei seguenti documenti:

- Bilancio di previsione
- PEG
- Piano dettagliato degli obiettivi
- Piano della Performance

Il Piano della Performance, in coerenza con il DUP, individua annualmente gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

5.4 Il Responsabile della trasparenza

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016, in quanto la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo.

Dall'anno 2017 il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambe i ruoli, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) svolge le attività di controllo sull'adempimento dei compiti degli obblighi di pubblicazione recati dalle normative vigenti, segnalando le eventuali inadempienze al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, per le rispettive competenze, al Nucleo di valutazione e all'ANAC.

Nei casi di accertati mancati o ritardati adempimenti degli obblighi di pubblicazione, il RPCT procede alle formali comunicazioni all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione è elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente, è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Con decreto Sindacale n. 6 del 23/02/2017, a far data dal 01/03/2017, il Segretario Generale in carica, dott.ssa Rossella Grasso, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In data 31.01.2022, la dott.ssa Grasso andrà in quiescenza e dovrà essere nominato il nuovo RPCT.

5.5 L'accesso civico

Tra le principali novità introdotte dal D.lgs. n.33/2013 vi è l'istituto dell'accesso civico, che consente a tutti i cittadini di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma, soprattutto, sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni o di altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico tutti i cittadini hanno la possibilità di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di quelli che ricoprono ruoli strategici.

Il D.lgs. n.97/2016 ha modificato ed integrato il D.lgs. n.33/2013, agli artt.5, 5-bis e 5-ter, con particolare riferimento all'accesso civico, ampliandone la portata, con l'istituto dell'accesso generalizzato.

L'ANAC, con delibera n.1309/2016, ha formulato le linee guida recanti le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 co.2 del D.lgs. n.33/2013, fermo restando che entro il 23 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del novellato D.lgs. n.33/2013, le amministrazioni locali dovevano adeguarsi alla normativa riformata.

L'accesso agli atti ex L.n.241/90 continua a sussistere parallelamente all'accesso civico generalizzato e non, operando su basi e presupposti diversi.

La Giunta, con delibera n.3 del 12.01.2017, ha adottato il Regolamento in materia di accesso civico e di accesso generalizzato, al fine di circoscrivere le materie, e di accompagnare il processo innovativo in corso.

Nell'anno 2021 non sono pervenute richieste di accesso civico.

5.6 Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione sarà di supporto all'A.N.AC per la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità di cui all'art.14, comma 4, lettera g) del D.Lgs n.150/2009, e di cui all'art. 44 del novellato D.Lgs. n.33/2013.

Il Nucleo di valutazione rilascia annualmente l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione proposta dal responsabile per la trasparenza, secondo le direttive ANAC.

5.7 Il "presidio trasparenza"

Il "presidio trasparenza" è affidato al Responsabile dell'Area dedicata alla innovazione tecnologica, che sovrintende i Responsabili apicali per la funzionalità e l'adeguatezza informatica del link "Amministrazione Trasparente".

L'attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione sono pubblicati tempestivamente a cura dei Responsabili apicali sul sito istituzionale, nel link “Amministrazione Trasparente”, per un periodo di cinque anni, decorrenti dall’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a quando producono i loro effetti.

I dati forniti devono riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative con puntualità e accuratezza.

Tutte le pubblicazioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e del novellato art.14 del D.lgs. n.33/2013 per gli organi di indirizzo politico e gli per incarichi dirigenziali.

Per ciascun dato o categoria di dati deve essere indicata la data di pubblicazione e, successivamente, l’aggiornamento, che non consiste necessariamente in una modifica del dato, essendo sufficiente la verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate.

I Responsabili apicali, quali fonti informative, sono tenuti a controllare l’attualità delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove necessario, anche a richiesta dei terzi interessati.

5.8 Le sanzioni

Al Responsabile del Settore Affari Generali dott.ssa Avella, in quanto responsabile del Servizio Personale, compete l’applicazione delle misure recate dall’art.11, comma 9, del D.Lgs n.150/2009, dal momento che in caso di mancata adozione e realizzazione del Programma o assolvimento degli obblighi di pubblicazione (comma 5 e comma 8) è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Funzionari apicali, preposti agli uffici coinvolti.

5.9 Misure tecnologiche contro la manipolazione e la duplicazione dei file, a garanzia delle informazioni contenenti dati personali. Usabilità dei dati.

Il Garante della privacy, con provvedimento del 02/03/2011, ha adottato le “*linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*”.

Alla luce del provvedimento del Garante le pubblicazioni online saranno effettuate evitando che la rete diffonda dati personali in maniera eccessiva e con danno al cittadino.

Online saranno pubblicate solo informazioni personali indispensabili, per tempi congrui rispetto alle finalità perseguite, e trascorsi i termini convenuti, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati.

Il Comune adotterà, comunque, le cautele necessarie a ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali e la indiscriminata reperibilità dei documenti tramite comuni motori di ricerca.

5.10 “Dati ulteriori”

Come già precisato nella delibera CiVIT n. 2/2012, la più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità totale”, implica che le amministrazioni si impegnino, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge n. 190/2012 come contenuto dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1, c. 9, lett. f) e dallo stesso d.lgs. n. 33/2013 (art. 4, c. 3). Il d.lgs. n. 33/2013, all’art. 1, c. 1, nell’esplicitare il

principio generale di trasparenza e nel fare riferimento alle informazioni concernenti *“l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* offre un criterio di discrezionalità molto ampio che è opportuno sia letto in una logica di piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno e non declinato solamente in forme di mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione.

In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012.

Nell’anno 2021 non sono pervenute richieste di accesso ex lege 241/1990 tali da consentire l’individuazione di nuove tipologie d’informazione.

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO A: Acquisizione e Gestione del Personale

STRUTTURA RESPONSABILE: Affari Generali

RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - A.1_Reclutamento

				Indicatori di stima del livello di rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasì processo/ attività' livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Reclutamento	- Nomina della Commissione - Predisposizione bando di concorso - Procedura concorsuale	- Composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Individuazione dei commissari previa valutazione dei titoli e dei curricula, con particolare riferimento alla competenza tecnica rispetto alle materie oggetto di concorso; Acquisizione dichiarazione di insussistenza situazioni conflitto di interesse o altre cause di incompatibilità. Prevedere requisiti di partecipazione proporzionati e criteri di valutazione oggettivi e trasparenti; Adeguata pubblicizzazione delle procedure. Monitorare l'osservanza di regole che garantiscano il rispetto della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove.	BASSO	MEDIO	MEDIO		A cura del Responsabile Apicale P.O. - revisione continua Regolamento dei concorsi, schemi, scalette - popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva

* 1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO A: Acquisizione e Gestione del Personale

STRUTTURA RESPONSABILE: Affari Generali

RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - A.2 Progressioni di carriera

				Indicatori di stima del livello di rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività' livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Progressioni di carriera (Orizzontale)	Selezione per il riconoscimento di progressioni economiche	Attribuzione di progressioni in assenza di specifici requisiti previsti dalla normativa, in assenza di effettivi criteri selettivi.	- Effettuare procedure selettive che tengano conto della valutazione delle performance del personale interessato. - Massima trasparenza delle procedure	BASSO	MEDIO	MEDIO		A cura del Responsabile del Settore Affari Generali - Adozione Regolamento sul sistema di valutazione delle performance - Coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel sistema di valutazione

* 1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO A: Acquisizione e Gestione del Personale -

STRUTTURE RESPONSABILI: Tutte le Aree organizzative

RESPONSABILI: Tutti i Responsabili apicali P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione

				Indicatori di stima del livello di rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività' livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Conferimento di incarichi di collaborazione	- Predisposizione dell'avviso con i requisiti. - Selezione dei candidati Verifica della corretta esecuzione dell'incarico	a) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. b) procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...) c) Selezione arbitraria d) violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti e) Omessa o irregolare verifica	- Regolamento di organizzazione - Controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174/2012 + regolamento dell'Ente) - Codici di comportamento - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	ALTO	ALTO		A cura di tutti i Responsabili Apicali P.O. - applicazione puntuale e costante delle comunicazioni in materia del Segretario Generale con riferimento anche all'obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti (art. 2, comma 3, d.p.r.62/2013) A cura del Responsabile Settore affari generali ed istituzionali : - aggiornamento regolamenti, schemi, scalette...

*** 1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO**

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO B: Affidamento di lavori, servizi e forniture								
STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i Settori RESPONSABILE: Tutti i Responsabili Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - B.1 Programmazione								
				Indicatori di stima del livello di rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività' livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Programmazione	- Approvazione degli strumenti di programmazione urbanistica e OOPP	- Ritardo nell'approvazione degli strumenti di programmazione - Complessità delle competenze richieste - Complessità degli interessi economici gestiti	- Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente - Evidenza pubblica e concertazione - Adeguata motivazione negli atti di programmazione - Controllo successivo e altri controlli interni	MEDIO	ALTO	MEDIO		A carico di tutti i Responsabili di Settore: - revisione continua regolamenti, schemi, scalette (anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.r. 62/2013) - popolazione tempestiva pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.
1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO/ALTO 								

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

STRUTTURE RESPONSABILI: Tutte le Aree organizzative

RESPONSABILI: Responsabili Apicali P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - B.2 Progettazione

				Indicatori di stima del livello di rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Progettazione	- Requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente - Criteri di selezione delle ditte da invitare	- Complessità delle competenze richieste - Utilizzo improprio di un istituto al fine di favorire singoli operatori - Mancata o incompleta definizione degli elementi essenziali del contratto - Predisposizione di clausole vaghe per favorire qualcuno degli operatori - Valore del progetto Frazionamento in lotti	- Motivazione delle scelte - Obbligo di adeguata motivazione delle determinazioni a contrarre - Controllo successivo e altri controlli interni - Evidenza pubblica e concertazione	ALTO	ALTO	ALTO		A carico di tutti i Responsabili Apicali P.O.: - Clausole risolutive per violazione del Protocollo di legalità, del Codice di Comportamento Revisione continua regolamenti, schemi, scalette - Popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente".

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

STRUTTURE RESPONSABILI: Tutte le Aree

RESPONSABILI: Tutti i Responsabili Apicali P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - B.3 Selezione del contraente

				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività' livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Selezione del contraente	- Criteri di selezione delle ditte da invitare - Nomine dei componenti delle commissioni di gara - Verifica documentazione, aggiudicazione e stipula del contratto	- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, ed in particolare: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o adeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	- Controllo successivo e altri controlli interni - Obblighi di trasparenza/ pubblicità; - Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, obbligo di astensione	ALTO	ALTO	ALTO		A carico di tutti i Responsabili Apicali P.O.: - revisione continua regolamenti, schemi, scalette - verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare (qualificazione; rotazione...) -verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa), in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013 - applicazione del "protocollo di legalità" -popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO B: Affidamento di lavori, servizi e forniture								
STRUTTURE RESPONSABILI: Tutte le Aree Organizzative RESPONSABILI: Responsabili Apicali P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - B.4 Esecuzione contratto								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Esecuzione Contratto	- varianti in corso di esecuzione del contratto	- Motivazioni illogiche o insufficienti poste a sostegno della modifica contrattuale Ammissione di varianti non necessarie in corso di esecuzione del contratto	- Verifica dei presupposti tecnici e giuridici per poter procedere -all'adozione della variante - Obblighi di trasparenza - Controllo successivo e altri controlli interni	BASSO	MEDIO	MEDIO		A carico di tutti i Responsabili Apicali P.O.: - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. -popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"
1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO 								

--

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
STRUTTURE RESPONSABILI: Edilizia Privata - Tutela Paesaggistica RESPONSABILI: Responsabili Apicali P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - C.1 Rilascio titoli abilitativi edilizi - Rilascio Autorizzazione Paesaggistica								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Rilascio titoli abilitativi edilizi - Rilascio Autorizzazione Paesaggistica	- Istruttoria/ Rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi - Istruttoria rilascio Autorizzazione Paesaggistica	- rispetto della tempistica stabilita per l'espletamento della pratica - verifica del rispetto della rispondenza dei progetti alle normative di settore che in molti casi debbono essere interpretate - verifica delle dichiarazioni prodotte - Istruttoria ed eventuale declaratoria di irricevibilità o richiesta di integrazione	- Astensione per conflitto di interesse - Verifica rispetto della normativa di riferimento - Regolamenti in materia - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	ALTO	ALTO	ALTO		A carico del Responsabile : - applicazione puntuale del corredo normativo vigente, direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità procedurali - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
STRUTTURE RESPONSABILI: Edilizia Privata - Attività Produttive - Tutela Paesaggistica RESPONSABILE: Responsabili Apicali P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - C.2 Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA-SCA)								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività' livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA-SCA)	Istruttoria pratica - Controlli sulla sussistenza dei presupposti e requisiti prescritti	- Omissione dei controlli - abuso di discrezionalità	- Monitoraggio dei tempi procedurali - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Verifica rispetto della normativa di riferimento - Regolamenti in materia - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	MEDIO	MEDIO		A carico del Responsabile : - Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia - Monitoraggio rapporti personale / terzi - direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità procedurali - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"
1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO								

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
STRUTTURA RESPONSABILE: Attività Produttive RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - C3 Concessione di suolo pubblico per fini commerciali								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Concessione di suolo pubblico per fini commerciali	- Istruttoria e rilascio concessione	- Rilascio in difetto dei requisiti	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Verifica rispetto della normativa di riferimento e dei Regolamenti vigenti in materia - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	BASSO	BASSO		A carico del Responsabile : - direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità procedurali - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: BASSO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO D: Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto

STRUTTURA RESPONSABILE: Tutte le Aree

RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - D.1 Erogazione contributi economici

				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Erogazione contributi economici	Esame istanze di contributo	- Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge - Uso di false attestazioni per l'accesso ai benefici - Assegnazione dei benefici ai medesimi soggetti	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Puntuale motivazione dei presupposti della concessione/ beneficio; - Pubblicazione Albo beneficiari - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	MEDIO	MEDIO		A carico del Responsabile : - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di rese dai beneficiari in misura non inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni ricevute. - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale								
STRUTTURA RESPONSABILE: Governo del Territorio RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.1 Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Pianificazione del Territorio	Redazione e approvazione atti di programmazione territoriale	- Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse; - Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria - Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere) - Omissione di concertazione e pubblicità	- Astensione in caso di conflitto di interesse; - Pianificazione partecipata e conferenze di servizi - Pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre)	ALTO	ALTO	ALTO		A carico del Responsabile : - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E : Area provvedimenti sfavorevoli

STRUTTURA RESPONSABILE: Tutte le Aree

RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.2 Ordinanze e altri provvedimenti sfavorevoli

				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Ordinanze e altri provvedimenti sfavorevoli	Istruttoria e emissione provvedimenti	- omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche - altre forme di abuso nell'emissione di provvedimenti, al fine di agevolare determinati soggetti.	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Puntuale motivazione dei presupposti per l'emissione del provvedimento sfavorevole; - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	ALTO	ALTO	MEDIO		A carico del Responsabile : - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Provvedimenti sfavorevoli								
STRUTTURA RESPONSABILE: Tutte le Aree RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.3 Controlli e sanzioni in merito a Ordinanze e altri provvedimenti sfavorevoli								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Controlli e sanzioni in merito a Ordinanze e altri provvedimenti sfavorevoli	Verifica attuazione provvedimenti sanzionatori	- omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche - altre forme di abuso nella verifica di esecuzione dei provvedimenti sfavorevoli, al fine di agevolare determinati soggetti.	- Astensione in caso di conflitto di interesse - Programmazione controlli per l'esecuzione dei provvedimenti sfavorevoli; - Verifica pagamenti sanzioni a seguito dei provvedimenti sfavorevoli. - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	ALTO	ALTO	MEDIO		A carico del Responsabile : - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Accertamento e controlli sugli abusi edilizi

STRUTTURA RESPONSABILE: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.4 Controllo attività edilizia

				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Controllo attività edilizia	- Controllo dei titoli edilizi abilitativi	- Mendace accertamento dell'illecito - Omesso o ritardato accertamento dell'illecito - Verifiche ex post	- Monitoraggio dei tempi procedimentali Astensione in caso di conflitto di interesse - Verifica rispetto della normativa di riferimento e dei Regolamenti in materia - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	ALTO	ALTO		A carico del Responsabile : - Direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità procedimentali - Popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Polizia Locale in materia di Edilizia, Commercio e Ambiente								
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia Locale RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.5 Attività di polizia locale, in materia di pubblici servizi di commercio, ambiente e edilizia								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Attività di polizia locale, vigilanza sulla osservanza della legge, dei regolamenti e di altre disposizioni in materia di pubblici servizi di commercio, ambiente, edilizia e urbanistica.	Emissione e controllo provvedimenti sanzionatori	- Omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche - Discrezionalità nell'intervenire	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Verifica pagamenti sanzioni a seguito dei provvedimenti sfavorevoli. - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	MEDIO	MEDIO		A carico del Responsabile : - Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"
1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO								

--

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS, Edilizia e Commercio								
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia Locale RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.6 Gestione Controlli e Sanzioni in materia di CDS								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Prevenzione, controllo e applicazione del codice della strada.	Prevenzione e controllo CDS	- Omissioni di controllo Discrezionalità nell'intervenire	- Astensione in caso di conflitto di interesse - Verifica pagamenti sanzioni a seguito dei provvedimenti sfavorevoli. - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	MEDIO	MEDIO		A carico del Responsabile : - Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: ALTO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Economico Finanziaria - Gestione ordinaria delle entrate, delle spese di bilancio e del patrimonio								
STRUTTURA RESPONSABILE: Tutte le Aree RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.7 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività' livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Verifica obblighi contrattuali Liquidazione	- Omessa verifica dell'effettiva corresponsione dei canoni e degli obblighi contrattuali. - Omessa verifica della regolarità contributiva (omessa richiesta del DURC) - Omessa verifica delle condizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73	- Verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali - Attestazione nel provvedimento di liquidazione dell'avvenuta verifica dei controlli di regolarità contributiva e del controllo ex art. 48-bis del D. P. R. 602/73 - Verifica rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG; CUP; Conto dedicato) - Regolamenti in materia - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	MEDIO	MEDIO	MEDIO		A carico del Responsabile Settore Finanziario: - Rispetto cronologia dei pagamenti Controlli diretti e indiretti - Direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile - Popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"
1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO								

--

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Economico Finanziaria - Accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali								
STRUTTURA RESPONSABILE: Tributi RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.8 Accertamento con e senza adesione, verifica dei tributi locali								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Accertamenti con e senza adesione dei tributi locali	- Riscossione di competenza Rapporto tra contribuente ed Ente nell'ambito dell'accertamento con adesione Attività di riscossione coattiva - Contenzioso	- indicazione valori venali delle aree edificabili non coerenti con il mercato - espletamento di accertamenti tributari poco incisivi e senza incrocio delle banche dati e delle informazioni Ritardo/omissione nella notifica della diffida. - Ritardo/omissione nella notifica dell'avviso di accertamento. - Omesso recupero forzoso del credito. - possibilità di fenomeni corruttivi relativamente all'attività di contenzioso	- Regolamenti in materia - Utilizzo delle banche dati tributarie e catastali. - Convenzioni con S.I.S.T.E.R. e S.I.A.T.E.L. - Monitoraggio dei tempi procedurali - Vigilanza applicazione Codice di Comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO		A carico del Responsabile Area Tributi gestione e organizzazione del servizio con modalità standard e secondo protocolli di qualità e trasparenza - direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità di natura accertativa - Organizzazione intersettoriale in materia di entrate - espletamento di accertamenti tributari attraverso verifiche tecniche direttamente sul posto e attività amministrativa e tecnico-catastale di incrocio delle banche dati e delle informazioni - Monitoraggio contenzioso tributario

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO E: Economico Finanziaria - Maneggio di denaro o valori pubblici								
STRUTTURA RESPONSABILE: Tutte le Aree RESPONSABILE: Agenti contabili Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - E.9 Maneggio di denaro o valori pubblici								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Maneggio di denaro o valori pubblici	- Prelievo di fondi anagrafe (certificati carta d'identità, certificati vari...), che poi vengono riversati dall'economista presso la tesoreria. - Gestione fondi economato nei limiti di € 500,00 più iva per spese urgenti.	- Utilizzo improprio dei fondi e valori - Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	Informatizzazione procedimenti - Rendicontazione annuale - Applicazione Regolamenti vigenti in materia	BASSO	BASSO	BASSO		A carico del Responsabile Settore Finanziario: - rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli standard di erogazione dei servizi - completamento regolamenti, direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile A carico di tutti i Responsabili di Settore e Responsabili del Procedimento

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO

.....

--

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO F: Area Affari Legali e Contenzioso

STRUTTURA RESPONSABILE: Avvocatura

RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - F.1 Costituzione in giudizio

				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	Costituzione in giudizio	- Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia e natura giuridica - Mancato rispetto dei termini per il deposito degli atti di difesa - Mancata presenza in udienza da parte del legale incaricato	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; - Formalizzazione di criteri oggettivi di assegnazione dei giudizi - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	BASSO	BASSO	BASSO		A carico del Responsabile : - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione e controlli popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: MEDIO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO F: Area Affari Legali e Contenzioso

STRUTTURA RESPONSABILE: Avvocatura

RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O.

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - F.2 Attività di consulenza

				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Attività di consulenza ai vari Settori dell'Ente	Predisposizione parere	- Discrezionalità nei tempi di risposta	- Astensione in caso di conflitto di interesse; - Evasione delle richieste secondo il numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO		A carico del Responsabile : - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione e controlli

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: BASSO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO F: Area Affari Legali e Contenzioso								
STRUTTURA RESPONSABILE: Avvocatura RESPONSABILE: Responsabile Apicale P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - F.3 Spese legali								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Gestione, verifica e controllo delle liquidazioni spese legali	Istruttoria liquidazioni parcelle professionali	- Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; - Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)	BASSO	BASSO	BASSO		A carico del Responsabile : - Formalizzazione criteri operativi per la effettuazione delle attività popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"

1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: BASSO

.....

COMUNE di MONTESARCHIO

AREA DI RISCHIO F: Area Affari Legali e Contenzioso								
STRUTTURA RESPONSABILE: Tutte le AREE RESPONSABILE: Responsabile apicali P.O. Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio - F.4 Transazioni e accordi								
				Pesatura del rischio				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Processo/ procedimento	Macrofasi processo/ attività livello/ procedimenti	Identificazione dei rischi	Interventi realizzati per prevenire il rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di collaborazione del responsabile del processo		Interventi da realizzare 2022
Transazioni e accordi	Istruttoria transazioni	- Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Carenza motivazionale	- Astensione in caso di conflitto di interesse;	BASSO	BASSO	MEDIO		A carico del Responsabile : - Elenco da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente delle transazioni, accordi bonari contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - estremi del provvedimento di definizione - popolamento tempestivo pagine web e "Amministrazione trasparente"
<p>1) Livello di interesse esterno: basso; medio; alto; 2) Grado di discrezionalità del decisore interno: basso; medio; alto; 3) Livello di collaborazione del responsabile del processo: basso; medio; alto - Il livello di esposizione al rischio del processo sopra descritto schematicamente, in relazione alla pesatura degli indicatori di stima del rischio, è il seguente: BASSO</p> <p>.....</p>								